

1529/M
Dep 14971/M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II^a Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Mario Suriano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N° 38975/2006 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,

oggetto: risarcimento danni,
e vertente

prod 2

COPIA

TRA

Terlizzi Rosa, codice fiscale TRLRSO45M71F839J, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello D'Avino, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli, alla Via Onofrio Fragnito 54.

AW 20523

ATTRICE

28 DIC 2011

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale D'Onofrio, ed elettivamente domiciliata con lo stesso in Napoli, alla Via S. Lucia 81.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
28 DIC 2011
UFFICIO SOSTABILIMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

CONVENUTA

l

CONCLUSIONI

Per l'attrice: "...conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione e di cui ai precedenti verbali e di cui ai propri atti che qui reitera. Vittoria di spese e competenze".

Per la convenuta: "... si riporta alle proprie difese concludendo per il

N° 38975/2006 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
30 DIC 2011
UFFICIO SOSTABILIMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI CIVILE GENERALE

rigetto della domanda attorea nei confronti della Regione Campania”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, giova premettere che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18.6.2009, n.469, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Nel merito, la domanda avanzata dall'attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Risulta, invero, dimostrato – alla luce della deposizione resa dalla testimone D'Angelo Filomena – che la Terlizzi ebbe ad infortunarsi discendendo le scale che conducono alla banchina del porto di Pozzuoli.

In particolare, l'istante *"cadde in un gradino rotto, precipitando con il piede in un tondino di ferro"*; a causa del trauma l'attrice, che *iniziò a perdere sangue dal piede* e *"fu necessario l'intervento dell'ambulanza per portarla al Pronto Soccorso"*.

Orbene, una volta dimostrato il fatto storico e risultando indubitabile la responsabilità del custode del bene ex art. 2051 c.c., occorre affrontare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania, in quanto, ai sensi dell'art. 18 del codice della navigazione e dell'art. 1 della legge 84/1994, risulterebbe attribuita all'autorità marittima (nella specie, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli) la responsabilità delle aree portuali con competenza generale in materia di sicurezza e polizia, esplicantesi attraverso una continua

attività di vigilanza negli ambiti demaniali di riferimento con onere a carico della stessa di porre in esse, nei casi di manifesta situazione di pericolo, tutti gli accorgimenti del caso.

Tuttavia, la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale è espressamente conferita alle Regioni dall'art. 105 lett. e) del D.Lgs. n. 112/1998, di talché risulta evidente l'infondatezza della sollevata eccezione.

Affermata la responsabilità della Regione Campania, il nominato C.T.U., esaminando la lesione personale riportata dall'attrice - avulsione traumatica dell'unghia del 1° dito del piede destro - ha valutato l'entità dei postumi nella misura dell'1% di danno biologico, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale in giorni 7, l'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% in giorni 20 e l'inabilità temporanea parziale valutabile al 25% in giorni 30.

Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio va integralmente condiviso, tenuto conto, tra l'altro, che esso non è stato motivatamente contestato dalle parti.

Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via equitativa, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dall'art. 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. Tale norma, d'altra parte, - che stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri

conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispira a quello che rapporta il c.d. *valore punto* alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia.

Applicando i detti criteri al caso di specie e utilizzando i dati indicati nella consulenza tecnica, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, tenuto conto del fatto che l'attrice all'epoca dell'incidente aveva 59 anni, il danno da inabilità permanente deve essere quantificato in € 573,08 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 1.084,86 (attribuendo a ciascuna giornata di invalidità temporanea totale € 44,28, e diminuendo detto importo proporzionalmente per l'invalidità temporanea parziale), per un totale di € 1.657,94.

Pur trattandosi di debito di valore, il predetto importo non va rivalutato essendo stato liquidato con riferimento a valori attuali.

Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. 11-11-2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale (o esistenziale), non avendo la parte attorea offerto prova neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita (di ardua configurazione tenuto conto della lievissima lesione personale subita) né essendovi le condizioni per un aumento dell'ammontare del danno biologico.

Stante la mancata dimostrazione del relativo esborso, va disattesa anche la richiesta di liquidazione del danno da spese mediche.

In definitiva, la Regione Campania va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.657,94.

Risultano dovuti gli interessi, in ordine ai quali va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17/02/1995 n.1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.

E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore; tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il

calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.

Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo del risarcimento come devalutato, in base agli indici Istat, al 6.8.2005, giorno del sinistro, e, quindi, anno per anno, fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione della somma come devalutata al momento dell'incidente.

Dal giorno di pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli interessi sull'importo definitivamente liquidato al tasso legale e sino al soddisfo.

Tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea (l'importo liquidato rientrava, infatti, nel limite di competenza per valore del Giudice di Pace già all'atto di proposizione della domanda giudiziale), soccorrono giusti motivi per dichiarare compensate di un terzo le spese di lite tra le parti. La convenuta va condannata al pagamento della residua quota, secondo il principio della soccombenza e nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli così provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Terlizzi Rosa nei confronti della Regione Campania e per l'effetto condanna

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LE
 Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che n
 richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuz
 presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assi
 ed a tutti gli Ufficiali della Pubblica di conco
 quando ne siano legalmente richiesta
 La presente copia composta di n. fogli, conform
 suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta di.....

...D'Avino...
 Napoli.....
 11 DIC 2011

 Il Direttore Sez. Cancelleria

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
 rilasciata in data
 Napoli

11 DIC 2011

 Il Direttore Sez. Cancelleria
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

24/05 Si notificati, per le sole società e/o terzi
 per effetti di legge, a
 REGIONE CAMPANIA
 in presenza del Presidente p.t. Calabria
 S. Lucia 81 NAPOLI

11 DIC 2011
 Nuzzo Michele
 fonte: <http://burc.regione.campania.it>

quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 1.657,94, oltre interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate nella motivazione della presente sentenza;

- b) dichiara compensate di un terzo le spese di lite tra le predette parti e condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Terlizzi Rosa, della residua quota, liquidata nelle somme di € 600,00 per esborsi (ivi compresa la quota parte di spese di C.T.U. poste provvisoriamente a carico dell'attrice), di € 632,00 per diritti e di € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Marcello D'Avino, difensore anticipatorio.


Napoli, 20 ottobre 2011.

Il Giudice

(dott. Mario Suriano)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA

Oggi 25 OTT. 2011

IL DIRETTORE GENERALE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa BORELLI Mariarosaria